

I DATI APERTI: L'INNOVAZIONE A PORTATA DI CITTADINI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE

MORENA RAGONE*

1. *Open data*: di cosa parliamo

L'esatta definizione di cosa siano i "dati aperti" - conosciuti internazionalmente come *open data* - è uno dei temi sui quali, all'interno dei gruppi di studiosi ed appassionati della materia, ci si è spesso interrogati.

Nella nozione comune, quella che, per esempio, ne dà Wikipedia¹, per dati aperti si intendono "alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo".

La definizione è succinta ed individua, come vedremo, solo alcune delle caratteristiche che i dati devono avere per essere considerati dati aperti: l'essere accessibili da chiunque e l'assenza di forme di privativa, infatti, non ne esauriscono la definizione.

Più precisa, in tal senso, è la definizione predisposta da Open Knowledge Foundation² all'interno del progetto "Open Definition"³, che identifica i dati come open data "if anyone is free to use, reuse, and redistribute it - subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike", quindi ponendo sì l'accento sulla generale disponibilità del dato, ma, anche, sulla gratuità dello stesso e sulla libertà di riutilizzo - che non è semplice libertà di riproduzione.

* Avvocato, dottoranda di ricerca presso l'Università di Foggia. Esperta in aspetti giuridici connessi alla rete internet e ai nuovi media.

1 La pagina consultata è disponibile all'indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti.

2 Open Knowledge Foundation è una organizzazione no-profit fondata nel 2004, e dedicate alla promozione dell'*open data* e dell'*open content* in tutte le loro forme.

3 *Open Definition* è un progetto di Open Knowledge Foundation che nasce con lo scopo di stabilire i principi per definire il concetto di "apertura" in relazione ai dati e contenuti. Lo scopo è di rendere preciso il significato di "aperto" nell'uso di "dati aperti" e "open content", e quindi garantire l'interoperabilità tra le diverse fonti di materiale aperto. La definizione completa è disponibile all'indirizzo <http://opendefinition.org/okd/>.

Secondo la definizione che ne consegue, condivisa dalla comunità scientifica a livello internazionale, tre sono gli elementi essenziali:

- la disponibilità e l'accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, in una forma modificabile, preferibilmente accessibili da internet, gratuitamente o ad un costo non superiore a quello ragionevole di riproduzione;
- il riutilizzo e la redistribuzione: i dati devono essere forniti a condizioni che ne permettano il riutilizzo e la redistribuzione, nonché il mashup con altri insiemi di dati;
- la partecipazione universale: tutti devono essere in grado di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire i dati, senza alcuna forma di discriminazione. Non sono ammesse restrizioni verso determinati usi/scopi.

Questi primi elementi ci consentono di evidenziare gli elementi necessari a configurare un dato aperto - elementi che saranno, poi, ripresi, come vedremo, dal dato normativo - quindi di identificare le caratteristiche che devono essere necessariamente compresenti. La dottrina è solita evidenziarne tre, imprescindibili: la loro disponibilità per chiunque, collegata all'esistenza di una licenza aperta che 'attesti' tale disponibilità (il cosiddetto elemento giuridico); l'essere *machine-readable*, ossia leggibili dalle macchine, dai software (l'elemento tecnico); la generale gratuità o, in casi specifici, la presenza di un costo marginale (elemento economico). La contestualità di questi tre elementi - in parte analoghi, come vedremo, ai principi individuati anche dalla direttiva europea sul riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico - *Public Sector Information Directive* 2003/98/CE⁴ - ci permette di individuare con maggiore precisione l'oggetto della nostra analisi.

2. Un po' di storia

La nascita del movimento open data viene generalmente fatta coincidere, dal punto di vista temporale, con l'operato dell'amministrazione Obama, che con la direttiva⁵ sull'*Open Government* dell'8 dicembre 2009, nello strutturare le fondamenta del governo aperto basato sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione, evidenziava come i dati aperti ne costituissero, allo stesso tempo,

⁴ Il testo integrale della direttiva si può consultare nella lingua ufficiale all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF> o nella traduzione italiana all'indirizzo

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:IT:PDF>.

⁵ Il testo della Open Government Directive è consultabile all'indirizzo

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.

un naturale presupposto ed un inevitabile effetto: la “casa di vetro”, l’amministrazione trasparente al servizio del popolo americano, non poteva prescindere dall’apertura dei dati e delle informazioni pubbliche, dalla possibilità di usarle e riutilizzarle per qualsiasi finalità; ugualmente, la realizzazione di un governo aperto non poteva, a sua volta, che produrre altri dati aperti.

L’amministrazione Obama non lascia molta scelta alle proprie Agenzie: la Direttiva impone ritmi e cadenze ai limiti del possibile, stabilendo, per esempio, che già entro i successivi 45 giorni ogni Agenzia avrebbe dovuto identificare e pubblicare in un formato aperto almeno tre dataset ad alto valore, non presenti *online* o già presenti ma non scaricabili, registrandoli, poi, sul portale Data.gov, centro nevralgico e collettore dei dati liberati.

Nello stesso periodo delle scelte effettuate dell’amministrazione Obama, anche il Governo inglese di Gordon Brown - i paesi anglofoni erano da sempre maggiormente abituati all’idea di trasparenza, partecipazione e conseguente *accountability* che il governo aperto porta con sé - ha intrapreso con decisione la strada verso l’amministrazione aperta grazie alla guida accorta di una Commissione con a capo sir Tim Berners Lee, già Direttore del W3C, papà del protocollo “www” e strenuo sostenitore dell’ “openness”, alla creazione del portale Data.gov.uk ed al rilascio, alla fine di giugno 2012, di un *Open Data White Paper*⁶, contenente una summa di principi, indicazioni, processi ed obiettivi per le amministrazioni. In realtà, di *open government* e di *open data* in UK si parlava già dalla fine del 2006, e non deve stupire più di tanto: l’Europa, quella che spesso viene considerata vecchia a confronto con il nuovo che arriva dagli stati uniti, è stata, in realtà, la prima a riportare in auge il tema del ‘valore’ del patrimonio informativo pubblico, ed a dare delle indicazioni ai propri Paesi membri con la direttiva 2003/98/CE, la Public Sector Information.

In Italia, invece, nonostante il recepimento della direttiva avvenuto nel 2006, di governo aperto e di *open data* si è iniziato a parlare alcuni anni dopo, e non per iniziale orientamento politico da parte del governo centrale, ma per volontà del movimento di appassionati e studiosi, che, singolarmente o all’interno delle community di riferimento, hanno funto da veri e propri “cavalli di troia”.

Si è specificato “governo centrale”, dal momento che alcune regioni si erano già mostrate particolarmente illuminate, riuscendo a cogliere i segnali del cambiamento che arrivavano dall’estero e le grandi opportunità collegate al fenomeno degli *open data*, come vedremo più avanti, arrivando ad adottare specifici testi normativi sui dati aperti ed avviando quel processo di metabolizzazione che getterà, nei mesi ed anni successivi, delle basi normative uniformi anche a livello centrale.

6 Il testo integrale è consultabile all’indirizzo http://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf.

3. Il quadro normativo

Abbiamo accennato al fatto che uno dei primi testi normativi esistenti sugli *open data* è la *Public Sector Information Directive* 2003/98/CE, direttiva recepita in Italia con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che riporta alcuni dei principi fondamentali già delineati in tema di riuso delle informazioni pubbliche. Essa stabilisce, quale principio generale, che “gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica”. Sulla base di questo generale assunto, sono state adottate specifiche disposizioni su formati, licenze, riutilizzo, disponibilità dei dati, *prive*, però - la pecca principale della direttiva - di un vero e proprio carattere precettivo.

Fino al 2012, quindi, l'ordinamento italiano non conosceva una vera definizione giuridica di dato aperto, né un tessuto normativo ad esso riferibile che potesse definirsi tale: la lacuna era colmata - ma solo in parte - dall'opera di alcune regioni, maggiormente innovatrici, che avevano iniziato ad adottare specifici testi di legge: in modi e forme diverse, la Regione Piemonte - con la legge regionale n. 24/2011⁷ - la Regione Lazio - con la legge regionale n. 7/2012⁸ - la Regione Puglia - con la legge regionale n. 20/2012⁹ - e la Provincia Autonoma di Trento - con la legge provinciale n. 16/2012¹⁰ (senza dimenticare le norme di principio contenute nella legge della Regione Umbria n. 8/2011¹¹ e della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2011¹²), avevano in parte sopperito alla mancata iniziativa del governo nazionale, adottando normative puntuali, ma, anche, necessariamente tra loro eterogenee.

Il 2012, pertanto, può ben essere considerato un anno fondamentale per l'*open data* italiano, per via dell'introduzione di numerose disposizioni specifiche sul tema. A partire dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83¹³, convertito con modi-

7 Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPO-DOC=LEGGI&LEGGE=24&LEGGEANNO=2011>

8 Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo http://www.filas.it/Downloads/Bandi/Open%20Data%20-%20LR_n7_del_18_06_2012.pdf

9 Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliiii&num=109>

10 Il testo integrale della legge provinciale è disponibile all'indirizzo http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?app=clex&at_id=23650&do_id=23718&type=testo&pagetype=trov&blank=Y&ZID=3072474

11 Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=56743

12 Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo <http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2011&legge=9>

13 Il testo è reperibile su Normattiva all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83!vig=>

ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*, passando per il decreto-legge 12 ottobre 2012, n. 179¹⁴, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sulle *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, approdando alla legge 6 novembre 2012, n. 190¹⁵ contenente *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e finendo al recentissimo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹⁶, con il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, pubblicato sulla *G.U.* n. 80 del 5 aprile 2013.

La prima disposizione in esame, l'art. 18 del decreto c.d. 'Sviluppo', rubricato *Amministrazione aperta*, ha l'indubbio pregio di aver introdotto la prima norma nazionale - e che norma - sull'open data, istituendo l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di "pubblicità sulla rete internet" di una serie di dati - specificati al comma 2 - riguardanti "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati" (comma 1); il comma 3 precisa che quei dati "devono essere...in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione il trattamento ed il riuso".

Ulteriore pregio della disposizione è il regime sanzionatorio previsto dal comma 5: non solo "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1", ma "la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione".

Per dovere di cronaca, si precisa sin d'ora che l'articolo 18 è stato abrogato dal nuovo decreto trasparenza, ma che le sue disposizioni sono state comunque sostanzialmente riprese nel nuovo testo.

L'articolo 9 del decreto c.d "Crescita 2.0", sull'Agenda Digitale, ha introdotto due norme essenziali per l'open data italiano, modificando ed integrando il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale: è stato introdotto un nuovo articolo 52, il quale dispone, alla lettera a) del comma 1, che "le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'in-

14 Il testo è disponibile su Normattiva all'indirizzo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=>

15 Il testo della legge è disponibile su Normattiva all'indirizzo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=>

16 Il testo è attualmente disponibile in *Gazzetta Ufficiale*.

terno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.

Al comma 2 l’articolo 52 prosegue con una previsione rivoluzionaria: “i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice”, introducendo nel nostro ordinamento l’*open (data) by default*. D’ora in avanti, infatti, qualora i dati e i documenti vengano pubblicati senza specificazione della licenza - nella definizione di cui alla direttiva europea 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti nel settore pubblico - i dati si dovranno intendere aperti e disponibili. Lo stesso dicasi per quelli già pubblicati, sempre qualora le amministrazioni titolari non abbiano esplicitato - e motivato - l’esistenza di differenti forme di restrizione.

Qualsiasi previsione contraria, che porti, quindi alla “eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *h*), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7”.

Sempre l’articolo 9, alla lettera *b*), sostituisce il previgente comma 3 dell’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, introducendo nell’ordinamento la nozione di “dati di tipo aperto”, ossia di quei dati che: 1) “sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali”; 2) “sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *a*), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati”; 3) “sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione”.

Come abbiamo precisato inizialmente, quindi, la nuova disposizione dell’art. 68 richiama i tre elementi cardine dell’open data (giuridico, tecnico, economico).

La legge c.d. ‘Anticorruzione’ ha, poi, introdotto ulteriori obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza; per esempio, al comma 15 dell’art. 1 ha stabilito che “...la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”, “i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini”, ma, soprattutto, con il comma 35 ha delegato il Governo ad “adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La norma prosegue precisando che tale riordino possa avvenire con modifica, integrazione o anche previsione di nuove disposizioni, anche in materia di pubblicità.

Come anticipato, la delega è stata attuata con l'adozione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 5 aprile 2013 - con entrata in vigore il successivo 20 aprile - provvedimento che merita alcune considerazioni.

Innanzitutto, una particolare attenzione va riservata ai principi generali che lo informano, e che sono felicemente riassunti nell'art. 3 e nell'art. 7: il primo dispone che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”, stabilendo il carattere pubblico di tutte le informazioni a pubblicazione obbligatoria - previste dall'ordinamento giuridico - e ponendo le basi giuridiche per la loro pubblicazione come dati aperti.

Il successivo articolo 7, infatti, specifica che “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”, richiamando, quindi, espressamente la definizione di dato aperto recentemente introdotta nel Codice dell'Amministrazione Digitale e la stessa Open Definition.

Una delle principali novità del testo la troviamo all'articolo 5, che introduce nel nostro ordinamento il “diritto di accesso civico” tramite la previsione per cui “l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

A rimarcare la differente impostazione rispetto al diritto di accesso agli atti disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la previsione che “la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa”.

Diritto per i cittadini, quindi, collegato all'azionabilità diretta ed immediata delle relative forme di tutela.

Il testo del decreto - la cui analisi approfondita esula dalla presente trattazione - come da espresso disposto della delega, riorganizza i preesistenti obblighi e ne introduce di nuovi: in trenta articoli, vengono disciplinati gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (artt. 13-28), l'uso delle risorse pubbliche (artt. 29-31), le prestazioni offerte e i servizi erogati (artt. 32-36), i settori speciali (artt. 37-42).

Atti, dati e documenti troveranno posto nella sezione "amministrazione trasparente", istituita dall'art. 9 al fine di garantire la "piena accessibilità delle informazioni pubblicate", dove verranno allocati anche i dati a pubblicazione obbligatoria secondo la struttura prevista nell'allegato I al decreto stesso.

4. L'economia degli *open data*

Come abbiamo visto, una delle caratteristiche fondamentali del dato aperto è la possibilità del suo completo riutilizzo: la sua naturale vocazione, quindi, è quella di essere uno strumento ad alto potenziale economico, strumento di rilancio, costruzione di nuovi mercati e di nuove opportunità.

In Italia, probabilmente a causa della giovinezza del mercato di riferimento, è difficile - e forse prematuro - parlare di un vero 'mercato' per gli *open data*; è possibile, però, prefigurare alcuni scenari, avendo a riferimento le modalità in cui in questi mesi si stanno evolvendo i servizi intorno ai dati aperti.

La maggior parte del tessuto economico italiano che lavora sugli *open data*, infatti, è costituita da imprese giovani, che utilizzano i dati aperti rilasciati dalle amministrazioni per la creazione di servizi a valore aggiunto: ipotesi tipica, la realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili - *smartphone e tablet* - come si è visto anche dal fiorire di numerosi contest, pubblici e privati, sull'uso dei dati aperti.

Ovviamente, dalla natura stessa del dato, dalla sua struttura, dalla sua provenienza è possibile ipotizzare anche ulteriori dinamiche: da un lato, per esempio, è possibile prefigurare uno sviluppo dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese - immaginiamo un rapporto di affiancamento tra impresa e PA nel processo di ricerca, selezione, estrazione, elaborazione, pubblicazione del dato; dall'altro, è possibile pensare anche ad imprese che si pongono a livello intermedio tra la pubblica amministrazione - che rilascia i dati - e le altre imprese che li utilizzano.

In tali casi¹⁷, l'impresa intermedia lavora ulteriormente i dati liberati dalle pubbliche amministrazioni, riorganizzando e ricostruendo i dataset secondo le necessità del mercato e delle imprese proprie clienti, e fornendo, in tal caso, un nuovo servizio.

¹⁷ A titolo di esempio, si può vedere il lavoro effettuato da alcune società americane come Factual ed Infochimps.

Modelli di business, appunto.

Chiaramente, ogni impresa valuterà l'incidenza di parametri economici, quali il *return of investment*, ossia la redditività degli investimenti fatti sull'open data, che per le imprese può ben rappresentare un vero modello di riferimento.

Strumenti nuovi per una nuova idea del mondo, si potrebbe quasi dire, dove il mondo, però, a differenza di quanto accadeva nella società industriale, è un mondo di servizi e processi basati sull'immateriale società dell'informazione.

5. Criticità e prospettive

Qualche breve considerazione finale, sulle idee che abbiamo introdotto in questo sintetico saggio.

Nelle pagine precedenti abbiamo evidenziato prevalentemente le potenzialità dei dati aperti - circolazione della cultura, accesso all'informazione, motore economico, nuovi business: ciò non deve far dimenticare, però, che esistono anche delle criticità e degli aspetti più problematici, di cui è necessario tener conto.

La prima osservazione riguarda la necessità di una decisa riorganizzazione - oggi si direbbe reingegnerizzazione - dei processi che portano alla formazione del dato: l'attività di liberazione, infatti, non è che la parte terminale di un percorso che parte (e non può prescindere) da una seria riflessione sull'organizzazione del lavoro all'interno della pubblica amministrazione, sugli strumenti, sui procedimenti.

La seconda osservazione riguarda la necessità di garantire procedure uniformi, interoperabilità, adeguata protezione normativa; far sì, in sostanza, che il processo sia accompagnato, e non ostacolato, da una serie di paletti a tracciare una via, comune per tutti, che non diventi una gabbia nella quale è difficile muoversi.

La terza, e ultima, riflessione non può non toccare uno dei temi più importanti, e che fanno da sfondo al processo dell'innovazione in senso lato: la cultura del dato. Occorre formare le amministrazioni e i cittadini, *in primis*, rispettivamente a rilasciare ed a chiedere/utilizzare dati ad alto valore, senza dimenticare che chiunque - perché chiunque può utilizzare il dato - è un attore della catena di valore del dato, quindi ne è uno stakeholder: le imprese, il terzo settore, la Politica.

Solo dalla formazione di una cultura sul dato, che è cultura sul digitale e sull'innovazione - ma che, ancor prima, è cultura astrattamente intesa - possiamo sperare di ottenere una società nuova, che voglia sfruttare - e che sappia farlo - le infinite opportunità che i dati aperti oggi ci offrono.

RIASSUNTO

I dati aperti sono il nuovo petrolio dell'economia. In questi termini si è espressa, alcuni mesi or sono, la Commissaria europea Neelie Kroes durante uno speech

pubblico, evidenziando l'importanza di una economia sviluppata sul valore del riutilizzo delle informazioni pubbliche, e specificando come essa possa portare benessere e ricchezza ai Paesi europei e possa essere, allo stesso tempo, motore di sviluppo e di crescita, sociale, economica, culturale.

Il presente, breve saggio intende ripercorrere il cammino dei dati aperti, dalla loro introduzione alla loro graduale affermazione: partendo dalla definizione di "open data", e illustrando per brevi linee la storia, recente, della loro affermazione, si è evidenziato il contesto normativo di riferimento - in ambito europeo ed italiano - con particolare attenzione alle recenti novità legislative; indi, si è passati all'esame dei principali modelli di business ad essi riferibili all'interno del nostro Paese; infine, si sono effettuate alcune considerazioni finali in merito alle opportunità ed alle principali criticità collegate a tale fenomeno.

SUMMARY

Open data is the new oil of the economy. These were the words used some months ago by the European Commissioner Neelie Kroes during a public speech, highlighting the importance of a developed economy on the value of the re-use of public information and specifying how it can bring well-being and prosperity to European countries while at the same time being a driving force of development and growth and of social, economic, and cultural betterment.

This short essay aims to retrace the path of open data from its introduction to its gradual affirmation: starting with the definition of "open data" and presenting in brief the recent history of its affirmation, the reference regulatory framework is highlighted - within a European and Italian context - with particular attention to recent legislative changes; this is followed by a review of the main business models to which open data is attributed in Italy; lastly a number of final considerations are presented on the opportunities and the main critical issues related to this phenomenon.